



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 114

DEL 22-12-2020

Oggetto: AFFITTO TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATI "TERRENI DI USO CIVICO ANNESSO DI ASCHIO" -PARTE- PER DODICI ANNI. DITTA: SABBATINI MAURIZIO . DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	SINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	VICE SINDACO	A
RASTELLI ALESSIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Gabriella Maria Galassi

Assume la Presidenza Gian-Luigi Spiganti Maurizi che, nella sua qualifica di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 124 DELL'ANNO
21-12-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto;
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
ha espresso l'esclusivo parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 del d.lgs. 267/2000 ;

Premesso che il Comune di Visso dispone di terreni in proprietà destinati prevalentemente a pascolo, siti in località Aschio come sotto individuati :

E) – Terreni di uso civico siti nell'annesso di Aschio – parte - con i seguenti estremi catastali:

Foglio	Particella	Destinazione catastale	Superficie catastale
7	21	pascolo	ha 22.98.90
7	50	prato	ha 03.18.60
7	55	pascolo	ha 01.02.90
7	89	pascolo	<u>ha 12.67.80</u>
		Totale superficie	ha 39.88.20

Visto che detti terreni sono già stati affidati in affitto mediante trattativa diretta, a seguito di asta deserta, all'allevatore locale Sig. Sabbatini Maurizio per un periodo di anni sei poi modificati in anni nove con deliberazioni della giunta comunale n. 132 del 20.9.2011 integrata con delibera n. 22 del 6.3.2012 e con deliberazione sempre della giunta comunale n.16 del 3.2.2015 per la modifica dei patti contrattuali con riferimento alla durata;

Visto che a seguito delle predette deliberazioni sono stati stipulati con l'interessato i seguenti contratti rep.n.382 del 16.3.2012 e successivamente rep.n.526 del 25.2.2016, per una durata fino al 31.12.2020 con un canone di affitto per quest'ultima annualità di Euro 1.562,80 a seguito di aggiornamenti istat;

Vista la richiesta presentata prima della scadenza di detto contratto dal Sig. Sabbatini Maurizio in data 15.12.2020 ed assunta al prot. n. 13856/2020 integrata in data 19.12.2020 con nota assunta al prot.n.14100/2020, di rinnovazione del contratto di affitto per i terreni di cui trattasi per un periodo di anni 12 decorrenti dal 1.1.2021 con un canone offerto di euro 1.600,00 annuo;

Considerato che le altre richieste degli allevatori utenti residenti ad Aschio ed aventi diritto sull'annesso ove si trovano i terreni pascolivi in questione, sono già state soddisfatte nello scorso anno con nuovi contratti ed integrazioni per ulteriori ettari di terreni e che al momento non si rilevano ulteriori necessità manifestate;

Considerato altresì che le concessioni di pascoli in essere, a chi ne ha fatto richiesta, per raccordare i requisiti e i periodi minimi richiesti per l'accesso alle indennità regionali con le varie misure previste del Psr, sono state trasformate in affitti per la durata di anni 12 , quindi per un periodo superiore ai nove anni complessivi dell'affitto in questione;

Considerata l'opportunità di promuovere le aziende del territorio, già messe a dura prova dalle conseguenze del sisma del 2016 ed ancor più dalla crisi pandemica che si sta vivendo attualmente, favorendo il più possibile la permanenza e lo sviluppo delle stesse e quindi anche quella dell'allevatore sig. Sabbatini Maurizio che è residente ed ha la sede della propria attività nel nostro Comune;

Ritenuto di poter rinnovare l'affitto dei terreni di cui trattasi all'allevatore Sig. Sabbatini Maurizio per il periodo richiesto di anni 12 dietro la corresponsione del canone annuo di affitto di Euro 1.600,00, in considerazione delle motivazioni sopra esposte;

Visto che i terreni di cui trattasi sono gravati da uso civico, ma non necessita di richiedere l'autorizzazione all'affitto del lotto di terreni pascolivi all'Unione Montana di Camerino, in quanto l'amministrazione delle proprietà collettive rimane in capo al Comune e i terreni in questione erano stati già precedentemente autorizzati;

Ritenuto di dover mantenere in essere tutti gli obblighi del precedente capitolato d'oneri approvato in sede della precedente asta con la determinazione del responsabile del servizio amministrativo-finanziario n.60 del 11.06.2011 (reg. gen.134), ed in particolare con la previsione di salvaguardia del diritto di pascolo di uso civico da parte degli aventi diritto da dichiarare espressamente da parte dell'affittuario, nonché le stesse modalità di esercizio del pascolo e lo stesso carico massimo di bestiame fissato in 1,3 UBA (unità bestiame adulto) per ettaro calcolato secondo la seguente tabella di conversione :

- Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0 UBA
- Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
- Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
- Pecore	0,15 UBA
- Capre	0,15 UBA
- Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA

Ritenuto di procedere all'affidamento in affitto mediante trattativa privata diretta, stipulando con l'allevatore medesimo il relativo contratto di affitto secondo lo schema approvato con il presente atto ai sensi della L. 203 del 3.5.1982 e s.m.i. con l'assistenza delle organizzazioni di categoria per la presenza dei patti in deroga;

Visto il D.P.R. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il R.D. 23.05.1924, n. 827;

Vista la Legge 3.5.1982 n.203;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

- 1) Procedere all'affitto, mediante trattativa privata diretta, dei terreni pascolivi di proprietà comunale denominati "Terreni di uso civico siti nell'annesso di Aschio" – parte - siti in Comune di Visso (MC) della superficie complessiva di ha 39.88.20 secondo gli estremi catastali esattamente riportati in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per un periodo di anni 12 decorrenti dal 1.1.2021 e fino al 31.12.2032 al canone annuo rivalutabile **di Euro 1.600,00 (euro milleseicento/00)**

alla ditta agricola/zootecnica SABBATINI MAURIZIO di Visso alle medesime condizioni fissate con il contratto in via di scadenza.

- 2) Dare atto che la cauzione già prestata per il precedente contratto di Euro 1800,00, pari al canone annuale maggiorato del 20%, rinnovandosi lo stesso, non viene restituita di comune accordo tra le parti, rimanendo a garanzia degli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto che verrà stipulato a seguito della presente deliberazione, con la richiesta di integrazione della quota necessaria a raggiungere la maggiorazione del 20% in relazione al nuovo canone di affitto pattuito, per una cauzione complessiva di euro 1.920,00.
- 3) Confermare di salvaguardare il diritto di pascolo di uso civico da parte degli aventi diritto ponendo l'obbligo per l'affittuario del lotto in questione di dichiarare espressamente l'accettazione di tale condizione.
- 4) Confermare il carico di bestiame massimo, per il lotto di pascoli di cui trattasi, comprensivo dell'uso civico, in 1,3 UBA (Unità Bestiame Adulto) come esattamente riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 5) Rimandare al responsabile dell'area amministrativa finanziaria per la stipula del relativo contratto di affitto, secondo lo schema allegato sotto la lettera A) al presente atto che viene qui approvato e del quale forma parte integrante e sostanziale.

Inoltre, stante la necessità di allegare con urgenza il presente atto alle domande di contributo in scadenza, con separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n.267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI VISSO

Provincia di Macerata

SCRITTURA PRIVATA

**CONTRATTO DI AFFITTO TERRENI ADIBITI AL PASCOLO
ESTIVO DENOMINATO "TERRENI DI USO CIVICO SITI
NELL'ANNESSO DI ASCHIO" PARTE DI PROPRIETA'
COMUNALE PER DODICI ANNI.**

Rep.n. _____ del _____

L'anno Duemila _____ addì _____ del mese di _____ alle
ore _____ presso la Civica Residenza;

T R A

1)- La Sig.ra **Remigi Valentina**, nata a Camerino il 29.01.1975, C.F. RMG VNT 75A69 B474P Responsabile area amm.vo-finanziaria del Comune di Visso, la quale in esecuzione della deliberazione giunta comunale n.114 in data 22.12.2020, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (C.F.81000730432);

E

2) - Il Sig. **SABBATINI MAURIZIO** nato a Visso il 08.10.1958, e residente in Visso Via Pontelato n. 8, il quale dichiara di agire in nome e per proprio conto (C.F. SBB MRZ 58R08 M078P) in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima con sede in Visso Via Pontelato n. 8 iscritta al registro delle imprese di Macerata al n.ro SBB MRZ 58R08 M078P che nel proseguo verrà indicata come affittuario;

i quali dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.45 della Legge n.203/82, avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni

professionali agricole individuate rispettivamente nella _____ di _____ per il Comune di Visso, rappresentata dal sig. _____ e nella _____ di _____, per l'affittuario, rappresentata dal Sig. _____;

P R E M E S S O

- Che in data 15.12.2020 con nota assunta al protocollo dell'Ente al n.ro 13856/2020, integrata in data 19.12.2020 con nota assunta al prot.n. 14100/2020 il Sig. Sabbatini Maurizio ha richiesto il rinnovo del contratto di affitto in scadenza al 31.12.2020 dei terreni pascolivi di uso civico siti nell'annesso di Aschio per un periodo di anni 12 con decorrenza dal 1.1.2021 , per l'estensione di superficie complessiva di ha 39.88.20, offrendo un canone annuo di euro 1600,00;
- CHE l'Amministrazione Comunale con deliberazione della giunta comunale n.114 del 22.12.2020, ha stabilito di procedere all'affitto per 12 anni, a decorrere dal 1.1.2021 , del pascolo di proprietà del Comune di Visso denominato "Terreni di uso civico Annesso Aschio" parte sito in Comune di Visso della superficie complessiva di Ha 39.88.20, dietro la corresponsione di un canone annuo rivalutabile di Euro 1.600,00 (in lettere Milleseicento/00);
- CHE non occorre richiedere l'autorizzazione all'Unione Montana Marca di Camerino, pur trattandosi di terreni di uso civico, in quanto l'amministrazione della proprietà collettiva fa capo al Comune ove sono ubicati i terreni e comunque i terreni risultano già autorizzati a tal fine;
- CHE la ditta affittuaria mantiene a garanzia del presente contratto la precedente cauzione prestata per il contratto in scadenza, opportunamente integrata nei modi di legge, per l'aumento del canone annuale fino alla concorrenza dello stesso canone annuo aumentato del 20% per complessi Euro 1.920,00 (euro

millenovecentoventi/00);

- Che le parti intendono sottoscrivere un contratto di affitto ai sensi e per gli effetti della legge n.203 del 3.5.1982 e s.m.i. avvalendosi dell'art.45 che prevede la validità degli accordi anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari stipulati con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per mezzo delle loro organizzazioni provinciali e tenendo conto degli art.23 e 29 della Legge n.11 del 11.02.1971;
- Che in particolare, le parti hanno accettato di fissare la durata del contratto in 12 (dodici) anni a decorrere dal 1.1.2021 anche in ossequio dell'art.3 della L.203/82 trattandosi di territori dichiarati montani, e di fissare il canone di affitto, come derivante dalle disposizioni della delibera di giunta comunale n.114 del 22.12.2020;
- Che essendo intenzione delle parti far cio' risultare da apposito atto formale, di comune accordo,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

La Sig.ra REMIGI VALENTINA, nella espressa qualifica di cui sopra per conto del Comune di Visso proprietario dei terreni di cui trattasi, **cede in affitto** al Sig. SABBATINI MAURIZIO in qualità di titolare dell'impresa agricola omonima con sede in Visso Via Pontelato n.8, come sopra meglio individuata, **che accetta**, il pascolo

estivo montano di proprieta' Comunale sito in Comune di Visso, denominato "TERRENI DI USO CIVICO ANNESSO DI ASCHIO" parte, della superficie complessiva di Ha 39.88.20 con i seguenti estremi catastali:

Foglio	Particella	Destinazione catastale	Superficie catastale e affittata
7	21	pascolo	ha 22.98.90
7	50	prato	ha 03.18.60
7	55	pascolo	ha 01.02.90
7	89	pascolo	ha 12.67.80
		Totale superficie	ha 39.88.20

, per un periodo di anni 12 (dodici) decorrenti dal 1.1.2021 e fino al 31.12.2032, in deroga agli artt. 1 e 21 della L. 203/82, e dietro la corresponsione di un **canone annuo di Euro 1.600,00 - (euro milleseicento/00)** anch'esso stabilito in deroga agli artt. 8 e seguenti della L. 203/82.

Art. 3

Il pagamento del canone annuo deve essere effettuato in unica soluzione presso la Tesoreria Comunale - Banca delle Marche Spa - Agenzia di Visso - prima dell'immissione del bestiame nel pascolo di cui sopra, e comunque entro il 1[^] giugno di ogni anno.

Il canone di affitto sarà oggetto di rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'incremento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Il ritardo di tre mesi del pagamento del canone comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art.4

L'affittuario dichiara di accettare l'affitto alle condizioni pattuite nel seguente contratto, e nel rispetto dei dettami della delibera di giunta comunale n.79 del 10.05.2011, della determinazione del responsabile del servizio n.60 del 11.06.2011 (reg. gen. n.134), e della deliberazione della giunta comunale n.114 del 22.12.2020 che

affitta a trattativa diretta il lotto di pascoli di cui trattasi, nelle attuali condizioni e con tutte le servitù attive e passive presenti, e nell'attuale situazione delle vie di accesso agli stessi per tutta la durata del presente contratto.

L'affittuario dichiara di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo per uso pascolo per l'allevamento del bestiame; di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45 della legge n.203/82, sia agli artt.1 e 22 sulla durata dei contratti, ad ogni azione di adeguamento o in ribasso del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt.43 e 50 della medesima legge, sia al diritto di eseguire qualsiasi miglioramento ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della legge n.203/82, fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta legge 203/82 e/o ad ogni altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

Art. 5

L'affittuario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e si obbliga a curare il mantenimento della cotica erbosa del terreno secondo le regole della buona tecnica agraria.

L'affittuario si impegna inoltre a garantire il diritto di uso civico di pascolo da parte degli utenti dei terreni interessati dal presente contratto e non potrà vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

Il pascolo dovrà essere condotto con le seguenti prescrizioni:

- La superficie del pascolo resta limitata dai soliti e noti confini che saranno rispettati e fatti rispettare dal conduttore dell'affitto.
- Il pascolo nei suddetti terreni pascolivi può esercitarsi nei periodi consentiti dalle norme vigenti statali e della Regione e Provincia in cui i terreni ricadono;

- L'affittuario avrà solo il diritto di far pascolare l'erba o di falciarla nel solo tempo previsto per il suddetto periodo di pascolo, nonché di utilizzare la legna morta esistente nel bosco degli stessi pascoli, restando tassativamente vietato l'abbattimento di piante, salvo sempre il diritto del Comune di utilizzare i boschi esistenti nei surriferiti pascoli senza che l'affittuario possa accampare alcuna pretesa per la diminuzione del canone annuo di affitto.

- Il carico massimo di bestiame che l'affittuario immette nel pascolo viene limitato come appresso:

* Terreni di uso civico Annesso Aschio – parte- 1,3 UBA per ettaro calcolato secondo la seguente tabella di conversione:

- Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0 UBA
- Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
- Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
- Pecore	0,15 UBA
- Capre	0,15 UBA
- Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA

- L'affittuario ha l'obbligo di far visitare il bestiame nel luogo di provenienza prima della partenza, facendosi rilasciare il certificato sanitario di immunità da malattie infettive, e farlo poi controllare e visitare all'arrivo nel territorio del Comune dal veterinario titolare della Azienda Sanitaria competente per territorio.

Art 6

Ai sensi dell'art.21 della L. n.203/82 è esclusa la possibilità di subaffittare i terreni oggetto del presente contratto.

In caso di cessione di parte o dell'intera azienda dell'affittuario ad altra impresa agricola /zootecnica, la cessione del presente contratto può avvenire solo previa il

consenso scritto da parte del locatore e mantenendo la durata e i termini del contratto originario.

Allo scadere del presente contratto, il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Visso senza alcun preavviso libero e sgombero da persone e cose, e i terreni concessi in affitto torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Ente, senza che l'affittuario abbia nulla a pretendere.

E' fatto divieto all'affittuario di costituire o far costituire servitù passive, anche meramente di fatto o in via transitoria, di apportare modifiche allo stato dei luoghi, di attuare addizioni o miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo scritto tra le parti; in caso contrario, i miglioramenti restano a beneficio del fondo, con l'espressa e dichiarata rinuncia dell'affittuario ai diritti di legge in materia.

Art.7

L'affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relativamente alla gestione dei fondi dallo stesso presi in affitto; dichiara inoltre di assumersi i rischi del mancato uso per ragioni derivanti da avversità atmosferiche e comunque da fatti indipendenti dalla volontà del concedente.

Art.8

Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto e con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali.

Il mancato rispetto di ogni clausola del presente contratto, in quanto ritenuta essenziale, costituisce motivo di risoluzione dello stesso.

In caso di inosservanza da parte dell'affittuario degli obblighi contrattuali, il Comune procederà ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva quale penale per gli inadempimenti e

all'avvio delle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/1982 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno dell'affittuario e fatto salvo inoltre ogni diritto al risarcimento dei danni in capo al Comune affittante.

In caso di insorgenti controversie le parti riconoscono competente il foro di Macerata.

Art.9

Per tutti gli effetti del presente atto la parte affittuaria dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Visso – sede Comunale.

Art.10

Le imposte sui terreni sono ripartite come segue:

- al concedente spetta il calcolo sul R.D.;
- all'affittuario spetta il calcolo sul R.A..

Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'affittuario, salvo l'imposta di registro dovuta al 50% tra le parti.

Art.11

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.12.1972, n.642 e s.m.i..

Art.12

Il Comune di Visso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, informa l'affittuario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.13

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si richiamano integralmente le vigenti disposizioni di legge, le disposizioni del codice civile, le norme di polizia forestale e le norme riguardanti gli usi civici.

Del che si e' redatto il presente contratto, il quale consta di n. ____ facciate e che, letto ed approvato dalle parti viene sottoscritto come appresso:

L'AFFITTUARIO: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale l'affittuario dichiara che sono accettati e vengono specificamente approvati gli articoli 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

Per accettazione L'affittuario

LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 1667 del 04-02-2021

Li 04-02-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 22-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-02-2021 al 19-02-2021, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 20-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-12-2020

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria